

GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA

Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 16/12/2013

L'anno duemilatredici, questo giorno sedici del mese di dicembre alle ore 14:30 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
Salini Massimiliano	Presidente	X	-
Bongiovanni Filippo	Assessore	X	-
Capelletti Chiara	Assessore	X	-
Leoni Giovanni	Assessore	X	-
Orini Paola	Assessore	X	-
Pinotti Gianluca	Assessore	X	-
Schiavi Silvia	Assessore	-	X
Soccini Matteo	Assessore	X	-

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott. Silvio Masullo

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

NORME TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E DI RIUTILIZZO DEI DATI E DEI METADATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

LA GIUNTA PROVINCIALE

Sentito il relatore Assessore SOCCINI e con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge :

DECISIONE

Approva le norme tecniche per la disciplina dell'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati e dei metadati della Provincia di Cremona.

MOTIVAZIONI

Il processo di digitalizzazione delle attività amministrative delle amministrazioni pubbliche in corso ha subito una decisa accelerazione ad opera del Codice della Pubblica Amministrazione Digitale in modo che nei recenti anni sono state prodotte banche dati di interesse pubblico il cui accesso è prescritto dallo stesso Codice che sia regolamentato con la duplice finalità che sia prevista una modalità a vantaggio dell'interessato e che siano garantite le misure di sicurezza e l'osservanza dei presupposti per l'accesso in relazione alle diverse tipologie di dati rilevanti ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza.

PERCORSO ISTRUTTORIO

NORMATIVA

Art. 52 co.1 del D.Lgs. 85/2005 (CAD)

PARERI

Parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Non risulta necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Pubblicazione sul sito.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Allegato 1: Norme tecniche per la disciplina dell'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo dei dati e dei metadati della Provincia di Cremona.

NORME TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E DI RIUTILIZZO DEI DATI E DEI METADATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Art.1 – Informazioni di carattere generale

La Provincia di Cremona di norma pubblica i propri dati di interesse pubblico sul sito istituzionale nella sezione “trasparenza e merito” per quanto attiene alle indicazioni sui contenuti ex L. 33/2013, nelle pagine dei settori di attività per i restanti dati di interesse pubblico e infine sullo spazio allestito per gli open data in corso di popolamento di dati già presenti riformulati in formato aperto.

Il sito è fruibile sempre, con le limitazioni ed eccettuati i fattori a carico del gestore di connettività, è costantemente aggiornato dai responsabili di settore e l'assistenza alla navigabilità da parte del personale dei Sistemi Informativi è garantita nei giorni lavorativi e durante l'orario di presenza obbligatoria.

Art. 2 – Dati e metadati di accesso regolamentato

Nel sistema informativo della Provincia di Cremona sono presenti, raccolti e archiviati secondo le norme e le garanzie prescritte dalla normativa sulla tutela della riservatezza, ulteriori data e metadati rispetto alle banche dati pubblicate sul sito.

l'elenco degli archivi è pubblicato nel catalogo presente sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 3 – Modalità di accesso alle banche dati

Il soggetto richiedente può chiedere l'accesso on line qualificandosi con la Posta Elettronica Certificata o con la firma digitale illustrando, in unum con i dati anagrafici, i motivi di interesse personale che supportano la richiesta di accesso ai dati personali o sensibili.

La richiesta è vagliata dal titolare responsabile della banca dati che consente l'accesso anche con modalità telematica attraverso il sito web, la PEC o supporto ad hoc via FTP per il trasferimento di file avvalendosi della struttura dei sistemi informativi.

Art. 4 – Selezione dei dati

I dati pubblici e i dati non rilevanti ai fini della tutela della riservatezza sono rilasciati anche in forma massiva in special modo quando sia onerosa o complessa l'estrapolazione della banca dati di pertinenza, ovvero sia vantaggioso per il richiedente il profilo del contesto di riferimento.

I dati personali e i dati sensibili sono rilasciati nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità del fruitore, che siano riconosciuti dal titolare necessari rispetto alla finalità in concreto perseguita dal soggetto richiedente.

Art. 5 – Elenco dei soggetti fruitori

I soggetti richiedenti ammessi all'accesso dei dati sono registrati con l'indicazione dei motivi che supportavano l'accesso e la modalità utilizzata.

Art.6 – Controlli

Sono periodicamente disposti controlli del coordinatore incaricato per l'accesso telematico ai dati dell'amministrazione, da individuarsi nel Responsabile dei Sistemi informativi, sull'effettiva corrispondenza tra gli accessi richiesti e gli accessi intervenuti.

Art. 7 – Dati sensibili e giudiziari

I dati sensibili o giudiziari sono cifrati con algoritmi in modalità idonee a garantire il livello di sicurezza relativo al contesto.

Art. 8 – Misure di sicurezza

Gli accessi richiesti da utenti inseriti in rete devono essere fruiti unicamente tramite l'utilizzo di postazioni di lavoro e dotate di certificazione digitale di identificazione anche attraverso procedure di accreditamento che definiscono circuiti privati virtuali in reti di accesso sicuro.

Gli accessi in forma di web application su rete pubblica quale internet sono garantiti da protocolli di sicurezza idonei ad osservare l'identità digitale dei server con l'uso di certificati digitali emessi da una Certification Authority riconosciuta e ufficiale. Le procedure di registrazione avvengono con il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente.

Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono l'identificazione univoca di una persona fisica, processi di emissione delle credenziali in modo sicuro

secondo una procedura operativa prestabilita o in alternativa l'uso di CNS o l'utilizzo combinato di one time password, con il possesso e l'uso esclusivo da parte dell'incaricato di più o coppie username/password o altre credenziali di sicurezza riconosciuta di classe analoga o superiore.

Le credenziali formate dalla coppia username/password devono prevedere la modifica delle password da parte dell'utente al primo utilizzo quando sia trasmesso a parte il codice per l'identificazione, con successiva modifica ogni tre mesi e il divieto di riutilizzare le ultime tre; la complessità della password con utilizzo di almeno 8 caratteri alfanumerici ed estesi, il blocco del terminale per la cessazione delle operazioni con meccanismi di time out e il blocco dell'autenticazione a fronte di reiterati tentativi falliti.

Occorre la predisposizione di misure perimetrali logico fisiche quali VPN e firewall.

Necessita l'aggiornamento costante dei software sia sul server che sul client della protezione antivirus.

Di regola è escluso l'accesso via web con le stesse credenziali da postazioni diverse contemporaneamente.

Il controllo degli accessi deve essere regolamentato, l'autenticazione dell'utente deve essere protetta da meccanismi crittografici.

Le misure di sicurezza devono prevedere un aggiornamento e una rivisitazione costante.

Devono essere comunicate l'eventualità di incidenti che permettono l'accesso alle banche dati interessate senza autorizzazione, così come l'aggiornamento degli utenti abilitati all'accesso on line e infine le modificazioni tecniche e organizzative del dominio che comportino la disattivazione delle misure di cui sopra o la sopravvenuta inefficacia.

Le operazioni di trattamento di dati personali devono essere tracciate insieme con le utenze applicative e sistemistiche, comunicando il codice identificativo dell'utenza ad ogni transazione con possibilità di identificazione personale ove carente nel codice.

Art. 9 – Regime e formato dei dati

I dati e i metadati prodotti dalla Provincia di Cremona sono pubblici, accessibili e utilizzabili da tutti i fruitori, pubblici e privati, nel rispetto del regime loro proprio derivante dalla normativa in materia di riservatezza.

Il formato dei dati è di tipo aperto nei limiti dei dati prodotti e generati da software proprietario, reso tale secondo valutazioni gradualistiche in termini di rilevanza, richiesta di fruizione e sostenibilità economica.

Art. 10 – Modalità di raccolta e trattamento dati relativi all'accesso telematico

Gli accessi con modalità telematiche alle banche dati e metadati della Provincia di Cremona sono raccolti e archiviati secondo il seguente schema di illustrazione e articolazione dei relativi dati: soggetto erogatore (titolare della banca dati in relazione all'incarico di funzione rivestito nell'ente), banca dati di riferimento (indicazioni secondo la denominazione tratta dal Catalogo dei Dati), fruitore (dati del soggetto), norme legittimanti l'accesso, tipo di accesso/servizio, data della richiesta, data dell'accesso, tipologia in relazione alla durata dell'accesso;

Art. 11 – Norma programmatica

L'attuale organizzazione dei sistemi informativi della Provincia di Cremona è orientata a completare, compatibilmente con la sostenibilità economica, le modalità di accesso on line con software aperti ma interoperabili di navigabilità di accesso on line e con acquisizione applicativa nel modello del Sistema Pubblico di Connettività e relativo protocollo di comunicazione SOAP.

La gradualità delle applicazioni sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” e nelle pagine tematiche dei Sistemi Informativi.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Silvio Masullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.